

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Data aggiornamento 09 luglio 2021

CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE, ONERI VARI

Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito www.webank.it

BANCO BPM S.p.A.
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano – Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona – Tel. 045 8675111
Sito internet: www.bancobpm.it E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065

CHE COSA SONO LE CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative al rilascio di:

- Certificazioni, dichiarazioni, informazioni;
- Informazioni, consulenza e istruttorie sull'estero
- Fotocopie;
- Servizi vari

Certificazioni, dichiarazioni, informazioni

Rilascio di certificazioni o attestazioni nei casi previsti della normativa vigente

Fotocopie

Il cliente ha diritto di ottenere, a sue spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CERTIFICAZIONI CAMERALI DAL REGISTRO IMPRESE	
Ordinario	11,50 Euro
Storico	13,15 Euro
Artigiano	11,25 Euro
Certificazioni di partecipazione al sistema Monte Titoli	Max 85,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, informazioni – L. 488/92 per ogni accesso agli atti	
Diritti di ricerca	10,00 Euro
Diritti di visura	100,00 Euro
Gestione pratiche successorie	
(per importo si deve intendere il controvalore dei cespiti ereditari oggetto di successione)	
Per pratica di successione di importo fino a	1.000,00 Euro
Spese pratica	0,00 Euro
Per pratica di successione di importo fino a	5.000,00 Euro
Spese pratica	15,00 Euro
Per pratica di successione di importo oltre ¹	5.000,00 Euro
Spesa minima	70,00 Euro

Spesa massima	300,00 Euro
Così calcolate	
Spese in presenza di conto corrente e/o libretto di deposito	70,00 Euro
Spese in presenza di deposito custodia titoli	160,00 Euro
Spese in presenza di altri rapporti	70,00 Euro
Trasferimento ed autentica girata su azioni	
Commissione sul controvalore dell'operazione	3‰ con un importo min. di 100,00 Euro
Dichiarazioni di interesse ad uso fiscale e dichiarazioni di oneri e passività bancarie stampate allo sportello	
	1,25 Euro
Dichiarazioni Varie	
Dichiarazione di avvenuto pagamento rate leasing od altri versamenti effettuati dal cliente	2,50 Euro
Dichiarazione delle linee di credito	28,00 Euro
Dichiarazione relativa a garanzie prestate e/o ricevute dalla società	28,00 Euro
Dichiarazioni condizioni	2,50 Euro
Dichiarazione interessi maturati in un determinato periodo	1,25 Euro
Dichiarazione di inesistenza di dati personali	25,82 Euro
Dichiarazioni per i revisori dei conti	
Per uno o più rapporti	110,00 Euro
Per eventuale risposta negativa	28,00 Euro
Altre dichiarazioni di rapporti e/o operazioni intrattenute dal cliente con la banca	
In relazione alla complessità della risposta	Max 85,00 Euro
Per ogni saldo relativo alle dichiarazioni riportanti l'esposizione debitoria (Legge 598)	Max 85,00 Euro
Onere sul servizio di gestione delle pratiche di pignoramento presso terzi	Max 100,00 Euro
Fotocopie	
Fotocopie di documentazione inerente a singole operazioni (per ogni documento ristampato ad esempio estratto conto, contabili, contratti non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata)	2,50 Euro
Referenze bancarie e dichiarazioni di capacità finanziaria	
	50,00 Euro
Rilascio di informazioni su banche (Italia)	
	55,00 Euro
Richieste di benefici/esiti (Italia)	
	10,50 Euro
SPESE INVIO DOCUMENTAZIONE	
Raccomandata AR (*) con un minimo di applicazione delle tariffe PPT vigenti	5,00 Euro

Nota¹: Spese applicate per singola pratica in funzione della tipologia di prodotto oggetto di successione

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

-
Banco BPM S.p.A

Gestione Reclami – Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

-

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve “reclamo banca” – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve “reclamo finanza” – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il

tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e

finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Richiesta di copia di documentazione (ai sensi art. 119 T.U.B.)

Gentile Sig./ra

- titolare
- autorizzato/a ad operare sul rapporto sotto indicato, come da delega tuttora in essere, oppure delegato dal titolare come da documentazione allegata in originale
- erede, curator fallimentare, tutore, amministratore giudiziale, amministratore di sostegno (depenare le voci che non ricorrono) del titolare del rapporto sotto indicato.

[] c/c n. _____ presso la Filiale _____

[] deposito n. _____ presso la Filiale _____

[] altro rapporto tipo _____ n. _____ presso la Società/Filiale _____

Con riferimento alla Sua richiesta di copia della sottoelencata documentazione, inerente singole operazioni effettuate nell'ambito del suddetto rapporto:

Documento Richiesto	Costo Unitario	Quantità richiesta	Costo
COSTO TOTALE (oltre oneri documentati)			

Prendiamo atto della medesima e del Suo impegno a corrisponderci, per cassa o mediante addebito in conto corrente o bonifico bancario, il contributo commisurato alle spese sostenute per la ricerca, l'individuazione, la copia e l'eventuale bollatura della documentazione oggi richiesta, per l'importo di Euro _____, come dettagliato nella tabella sotto riportata.

Le ricordiamo che tale importo è determinato sulla base di quanto indicato nel Foglio Informativo "Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie" disponibile presso la Sede/Filiale e sul sito internet della Società/Banca, e che tale contributo sarà dovuto anche in caso di mancato ritiro della documentazione.

Le comunichiamo che, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, la documentazione richiesta verrà predisposta e consegnata da parte della Società/Banca nel termine di **novanta giorni** dalla ricezione della presente

RICEVUTA PER IL CLIENTE

Abbiamo ricevuto la Vostra richiesta di copia di documentazione ai sensi dell'art 119 T.U.B.

(Luogo e data)

(Timbro e Firma dell'Addetto)

PER AVVENUTO RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'AVENTE DIRITTO

(Luogo e data)

(Firma del Richiedente)

RISERVATO ALLA BANCA

Si dà quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo spese per Euro _____

Si conferma l'avvenuta sottoscrizione per ritiro da parte dell'avente diritto _____
(Timbro e Firma dell'Addetto)